

# STATUTO

## DELLA SEDE E SCOPI DEL CONSORZIO

### » Art. 1

È costituito in Udine il «Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia». Il Consorzio ha la sede legale nel Castello di Udine.

### » Art. 2

Il Consorzio è una associazione di persone fisiche e giuridiche, non avente fini di lucro, che si propone lo scopo di:

**a)** diffondere la conoscenza del patrimonio culturale costituito dai castelli e dalle altre opere fortificate della Regione Friuli Venezia Giulia, organizzando apposite manifestazioni culturali, pubblicando volumi e opuscoli, approntando materiali audiovisivi, favorendo la costituzione di comitati e gruppi di lavoro costituiti da studiosi, storici, tecnici e interessati, anche non appartenenti al Consorzio;

**b)** promuovere lo studio e favorire la divulgazione mediante apposite pubblicazioni e iniziative culturali, dei più rigorosi metodi e criteri da seguirsi negli interventi di restauro e di riuso del patrimonio architettonico di interesse storico della regione;

**c)** facilitare l'accesso alle testimonianze storiche, rappresentative di momenti significativi della storia regionale, costituite dai castelli e dalle altre opere fortificate;

**d)** assistere, consigliare e sensibilizzare i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di opere fortificate, nella utilizzazione delle stesse a fini culturali, sociali, economici e turistici, nel pieno rispetto delle strutture, degli aspetti formali e dell'ambiente storico, artistico, urbanistico e naturale di cui esse sono inserite;

**e)** promuovere e facilitare concrete iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale costituito dai castelli e dalle altre opere fortificate di interesse storico della regione;

**f)** sollecitare dalle competenti autorità di ogni ordine e grado providenze atte a conservare e rianimare, nell'interesse della collettività, i castelli e le altre opere fortificate, il paesaggio circostante, le opere d'arte ivi custodite;

**g)** svolgere in generale qualsiasi altra azione che possa rendersi utile o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali come definiti sopra.

Il Consorzio inoltre presta la sua collaborazione, anche con apposite convenzioni, ad ogni Ente, Ufficio o Istituzione pubblica o privata che tenda al conseguimento di fini di salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della regione.

## DEI CONSORZIATI

### » Art. 3

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i singoli privati che risultino proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di castelli ed opere storiche fortificate o di parte di essi situati nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia possono aderire al Consorzio. Possono altresì far parte del Consorzio stesso i Comuni, le Aziende Autonome di Soggiorno, le Pro Loco ed organismi affini nel cui territorio vi siano castelli e opere fortificate.

### » Art. 4

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro un mese dalla presentazione della domanda stessa. Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

### » Art. 5

I consorziati assumono l'obbligo:

- 1) di versare la quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) di consentire le ispezioni ed i controlli che saranno disposti eventualmente dal Consorzio, al fine di studio, di constatazione di opere o restauri eseguiti, in corso di esecuzione o da eseguirsi o in altri casi previsti dallo Statuto previo accordo con il proprietario;
- 3) di comunicare tempestivamente al Consorzio le variazioni relative alla proprietà o al possesso dell'opera fortificata;
- 4) di ospitare a turno le assemblee del Consorzio.

### » Art. 6

Il recesso dal Consorzio è ammesso:

- a) quando vengono a mancare i requisiti prescritti per l'ammissione, e tale mancanza sia riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ai soci dissenzienti nel caso di modifica sostanziale in ordine alla struttura ed agli scopi del Consorzio decisa dall'Assemblea;
- c) in seguito a dimissioni rassegnate almeno 3 mesi prima dalla chiusura dell'esercizio consortile.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento che dà titolo al recesso.

### » Art. 7

L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea:

- a) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- b) quando siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ammissione e l'interessato non abbia richiesto di recedere a norma dell'articolo precedente.

## » Art. 8

I consorziati hanno diritto:

- 1) a servirsi delle attrezzature e dei beni di proprietà del Consorzio, a fini statutarî;
- 2) a giovarsi dei servizi di assistenza del Consorzio, contro rimborso di eventuali spese vive;
- 3) a partecipare alla vita del Consorzio secondo le modalità stabilite dagli articoli che seguono.

---

## DEL FONDO CONSORTILE

## » Art. 9

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dai residui attivi di gestione;
- b) da eventuali lasciti e donazioni, da acquisirsi a norma dell'art. 17 del Codice Civile;
- c) da ogni altra entrata che per sua natura e per decisione del Consiglio di Amministrazione viene destinata ad incrementare il Fondo consortile.

Le entrate correnti del Consorzio sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata diversa da quelle previste sopra.

---

## DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

## » Art. 10

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Collegio dei Proibiviri.

## » Art. 11

L'Assemblea generale è ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea in sede straordinaria ogni qual volta lo ritenga utile alla gestione del Consorzio, e deve farlo quando ne sia richiesto dal Collegio dei Revisori dei conti o da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo del totale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo lettera da spedirsi a tutti i consorziati, precisando le materie da trattare, almeno otto giorni prima della adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nello stesso giorno.

## » Art. 12

Ciascun consorziato, sia esso Ente o privato, avrà un voto.

Il consorziato che non è in regola con le contribuzioni sociali non ha diritto ad intervenire nelle assemblee.

I consorziati che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri consorziati che non siano amministratori o dipendenti del Consorzio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe.

#### » Art. 13

Le assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide: in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Quando però si tratti di deliberazione concernente le modifiche dello Statuto consortile è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei voti.

Per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consorziati.

#### » Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

#### » Art. 15

L'Assemblea ordinaria è investita dalle seguenti funzioni:

- a) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere il Collegio dei Revisori;
- c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- d) approvare il bilancio consuntivo non oltre i 120 giorni dalla chiusura della gestione relativa all'annata precedente;
- e) approvare entro il medesimo termine il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro di competenza a norma del Codice Civile o su decisione del Consiglio di Amministrazione.

#### » Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### » Art. 17

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e due vice-presidenti; nomina anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

#### » Art. 18

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio può deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi del Consorzio e tutti quelli attribuitigli dallo Statuto e delegati dall'Assemblea.

Il Consiglio assume e nomina i dipendenti del Consorzio occorrenti per l'espletamento dei compiti consortili e può nominare comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compiti.

Il Consiglio potrà inoltre:

- a) deliberare sulle domande dei nuovi soci;
- b) acquistare, vendere, permutare immobili, eseguire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, surroghe o svincoli, deliberare di stare in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti;
- c) transigere su qualsiasi controversia, compromettere in arbitrato questioni per amichevoli composizioni, autorizzare operazioni presso pubblici uffici, sempre questioni attinenti l'oggetto sociale.

#### » Art. 19

La firma e la rappresentanza del Consorzio anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vicepresidenti o nell'assenza anche di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.

#### » Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. La convocazione deve essere fatta in modo che i Consiglieri e i Revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio nelle votazioni palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

### DEI REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

#### » Art. 21

I Revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono essere scelti anche fra estranei al Consorzio.

#### » Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea, tre dei quali effettivi e due supplenti.

Dura in carica per un triennio e può essere rieletto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti. Esso decide come arbitro, amichevole compositore delle controversie tra soci e Consorzio, e come organo di seconda istanza in tema di ammissione e di esclusione di soci. Esso decide sui ricorsi entro due mesi. Le sue decisioni sono vincolanti.

---

## **DEL BILANCIO**

### **» Art. 23**

L'esercizio del Consorzio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

---

## **DELLO SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO**

### **» Art. 24**

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il fondo consortile netto risultante dal bilancio di liquidazione va ripartito fra i consorziati in proporzione dei versamenti dagli stessi effettuati durante la loro appartenenza al Consorzio.

## DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 aprile 1979, n. 0207/Pres.

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione del relativo Statuto.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** l'istanza dd. 19 agosto 1978, con la quale il Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, ha chiesto, a mezzo del suo legale rappresentante, il riconoscimento della personalità giuridica;

**VISTO** l'atto costitutivo della predetta Associazione, in data 22 dicembre 1968, a rogito del notaio dott. Rodolfo Rodolfi di Gemona del Friuli, n. 34920 di rep., registrato a Gemona del Friuli il 1° gennaio 1969 con il n. 22 mod. 1° vol. 191;

**VISTO** lo Statuto approvato nell'assemblea dd. 7 marzo 1979 a rogito del notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli, n. di rep. 31353/2787, registrato a Gemona del Friuli il 9 marzo 1979 con il n. 168, mod. 1° vol. 202;

**VISTI** i pareri favorevoli al riconoscimento espressi dall'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e dal Servizio dei beni ambientali e culturali, rispettivamente, con la nota prot. n. 3391/3.is.cu. 3 dd. 27 marzo 1979 e prot. n. 84/BAC/3.9.5./1-4 dd. 30 marzo 1979;

**VISTI** gli articoli 12, 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

**CONSTATATA** la conformità di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

**RITENUTO** che lo scopo perseguito è meritevole di considerazione;

**ATTESO** che l'Associazione ha adempiuto agli oneri relativi alla tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 20 agosto 1971, n. 40;

**VISTI** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

**VISTO** il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

## **DECRETA**

**È riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, con sede nel Castello di Udine, costituito con atto 22 dicembre 1968 rep. 34920, Notaio dott. Rodolfo Rodolfi di Gemona del Friuli. È approvato lo Statuto dell'Associazione predetta come modificato con atto dd. 7 marzo 1979 rep. n. 31353/2787, Notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli, nel testo che qui si allega quale parte integrante del presente provvedimento.**

**Trieste, addì 3 aprile 1979.**

**A. COMELLI**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 luglio 1979 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Reg. n. 6, foglio n. 236  
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 29 agosto 1979, n. 90.